

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Italo Pappa - Presidente aggiunto; Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S.;**
- **AMMENDA DI € 15.000,00,**
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/PALERMO DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 206 del 18.4.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Italo Pappa - Presidente aggiunto; Dr. Umberto Maiello - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S.,**
INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 21.4.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Patrizio Leozappa - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 12.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona, riduce la sanzione della ammenda a € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GOMEZ ALEJANDRO DARIO SEGUITO GARA ATALANTA/CHIEVO VERONA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MCHEDLIDZE LEVAN SEGUITO GARA CARPI/EMPOLI DEL 25.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 6 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio